

**IL DIRETTORE GENERALE
DELLA BANCA CENTRALE DELLA REPUBBLICA DI SAN MARINO**

- VISTA** la Legge 17 novembre 2005, n. 165 e, in particolare, l'art. 39 che attribuisce alla Banca Centrale di San Marino il potere di emanare provvedimenti contenenti disposizioni vincolanti e di carattere generale;
- VISTO** lo Statuto della Banca Centrale della Repubblica di San Marino approvato con Legge n. 96 del 29 giugno 2005 e, in particolare, l'articolo 30, comma 3, dello Statuto medesimo, in base al quale gli atti della Banca Centrale in materia di vigilanza, deliberati dal Coordinamento della Vigilanza, sono emanati dal Direttore Generale;
- VISTO** il Regolamento n. 2008-01 in materia di attività assicurativa rami vita;
- VISTO** il Regolamento n. 2009-01 in materia di redazione del bilancio di esercizio delle imprese di assicurazione che esercitano i rami vita;
- VISTE** le delibere del Coordinamento della Vigilanza e del Consiglio Direttivo, con le quali è stato approvato il testo del Regolamento n. 2013-02 costituente l'Aggiornamento I del Regolamento n. 2008-01 in materia di attività assicurativa rami vita, nonché l'Aggiornamento I del Regolamento n. 2009-01 in materia di redazione del bilancio di esercizio delle imprese di assicurazione che esercitano i rami vita;

EMANA

l'accluso Regolamento n. 2013-02 che entrerà in vigore in data 18 luglio 2013.

San Marino, 15 luglio 2013

FIRMATO: IL DIRETTORE GENERALE
Mario Giannini

**REGOLAMENTO IN MATERIA DI ATTIVITA'
ASSICURATIVA RAMI VITA**

AGGIORNAMENTO N. I

**REGOLAMENTO IN MATERIA DI REDAZIONE
DEL BILANCIO DI ESERCIZIO DELLE
IMPRESE DI ASSICURAZIONE CHE
ESERCITANO I RAMI VITA**

AGGIORNAMENTO N. I

anno 2013 / numero 02

Articolo 1 – Modifiche al Regolamento n. 2008-01 in materia di attività assicurativa rami vita.

1. Il comma 2 dell'articolo 16 è sostituito come segue:

“2. Entro trenta giorni dalla data di ricezione della domanda la BANCA CENTRALE, valutata la coerenza delle modifiche con le norme della LISF e dei relativi provvedimenti attuativi, nonché con la sana e prudente gestione dell'IMPRESA DI ASSICURAZIONE e con l'effettivo esercizio della vigilanza, emana un provvedimento di autorizzazione o di diniego.”.

2. All'articolo 16 viene aggiunto il seguente comma:

“3. Il termine di cui sopra è interrotto e sospeso nei casi previsti dal precedente articolo 3, commi 8 e 9.”.

3. La lettera d), dell'articolo 84, comma 1, è sostituita come segue:

“ d) depositi bancari presso banche sammarinesi o aventi sede in uno Stato membro dell'Unione europea o appartenente al “Gruppo dei dieci” (G-10), entro il limite del 20 per cento dell'ammontare lordo totale degli attivi a copertura complessivamente considerati, a condizione che:

- 1) non abbiano una scadenza superiore a dodici mesi;
- 2) siano rimborsabili a vista o con un preavviso inferiore a quindici giorni;”

4. Il comma 3 dell'articolo 84 è sostituito come segue:

“3. I titoli di debito di cui al comma 1 e le controparti delle operazioni effettuate in strumenti finanziari derivati devono avere un rating almeno pari a “BB” o equivalente, attribuito da almeno una primaria agenzia, a condizione che nessun'altra abbia attribuito una valutazione inferiore. Sono consentiti investimenti in attivi con rating inferiore a “BB” ovvero “not rated” entro il limite complessivo del 5 per cento dell'ammontare lordo totale degli attivi a copertura complessivamente considerati. Sono esclusi da tale limite i titoli di debito non quotati e “not rated” - emessi da soggetti autorizzati nella Repubblica di San Marino all'esercizio dell'attività di cui alla Lettera A dell'Allegato 1 della LISF - ai quali si applica il limite del 20 per cento dell'ammontare lordo totale degli attivi a copertura complessivamente considerati. Restano fermi i limiti previsti dall'art. 87, comma 1, lett. b) e quanto disposto dal successivo 4° comma, lett. a).”

5. Il comma 4 dell'articolo 94 è sostituito come segue:

“4. I titoli di debito di cui al comma 2 e le controparti delle operazioni effettuate in strumenti finanziari derivati devono avere un rating almeno pari a “BB” o equivalente, attribuito da almeno una primaria agenzia, a condizione che nessun'altra abbia attribuito una valutazione inferiore. Sono consentiti investimenti in attivi con rating inferiore a “BB” ovvero “not rated” nei limiti del 5 per cento del totale delle attività del fondo interno. Sono esclusi da tale limite i titoli di debito non quotati e “not rated” - emessi da soggetti sottoposti a vigilanza prudenziale ai fini di stabilità su base individuale nella Repubblica di San Marino - ai quali si applica il limite del 20 per cento del totale delle attività del fondo interno, fatto salvo quanto disposto dal successivo art. 95, comma 1.”

Articolo 2 – Modifica all’Allegato C del Regolamento n. 2009-01 in materia di redazione del bilancio di esercizio delle imprese di assicurazione che esercitano i rami vita.

1. Le tabelle n. 1. dal titolo “Attività a copertura delle riserve tecniche di classe C”, e n. 2.1 dal titolo “Attività a copertura delle riserve del FONDO INTERNO” dell’Allegato C al Regolamento n. 2009-01, concernente il prospetto dimostrativo delle attività a copertura delle riserve tecniche, sono sostituite dai modelli allegati al presente Regolamento.

Articolo 3 – Entrata in vigore.

1. Il presente Regolamento entra in vigore il 18 luglio 2013.

Articolo 4 – Testi consolidati.

1. I testi dei Regolamenti nn. 2008-01 e 2009-01, consolidati con le modifiche introdotte dal presente Regolamento, saranno resi disponibili sul sito internet della Banca Centrale della Repubblica di San Marino (www.bcsm.sm).

San Marino, 15 luglio 2013

ALLEGATO

C

Prospetto delle attività a copertura delle riserve tecniche

1. Attività a copertura delle riserve tecniche di classe C

RISERVE TECNICHE RISERVE TECNICHE DA COPRIRE		Consistenza alla chiusura d'esercizio (euro)		Consistenza alla chiusura dell'esercizio precedente (euro)	
		1		39	
	Limite max	Consistenza alla chiusura d'esercizio (euro) %		Consistenza alla chiusura dell'esercizio precedente (euro) %	
TOTALE ATTIVITA' A COPERTURA DELLE RISERVE TECNICHE		2		40	
INVESTIMENTI		3		41	
a. Strumenti finanziari quotati in un mercato regolamentato Azioni e altri titoli di capitale Titoli di debito <i>di cui titoli del mercato monetario</i>	100%	4		42	
		5		43	
		6		44	
		7		45	
b. Strumenti finanziari non quotati in un mercato regolamentato Azioni e altri titoli di capitale Titoli di debito <i>di cui titoli del mercato monetario</i>	10%	8		46	
		9		47	
		10		48	
		11		49	
c. Titoli di debito non quotati e "not rated" emessi da soggetti autorizzati all'esercizio dell'attività di cui alla Lett. A dell'Allegato 1 della LISF	20%	12		50	
d. Parti di OIC UCITS III	100%	13		51	
e. Depositi bancari	20%	14		52	
f. Pronti contro termine con obbligo di riacquisto e di deposito dei titoli presso una banca	20%	15		53	
g. Terreni e fabbricati per le quote libere da ipoteche Terreni Fabbricati	30%	16		54	
		17		55	
		18		56	
CREDITI		19		57	
h. Crediti previa deduzione dei debiti nei confronti del debitore: verso riassicuratori nei confronti di assicurati ed intermediari nei confronti di assicurati derivanti da prestiti su polizza nei confronti dello Stato (crediti di imposta)		20		58	
		21		59	
		22		60	
		23		61	
ALTRI ATTIVI		24		60	
i. Altri attivi: Immobilizzazioni materiali strumentali all'esercizio dell'impresa diverse dai terreni e dai fabbricati Immobilizzazioni materiali non strumentali all'esercizio dell'impresa diverse dai terreni e dai fabbricati Provvigioni di acquisizione da ammortizzare Ratei attivi per interessi su titoli idonei alla copertura delle riserve tecniche		25		61	
		26		62	
		27		63	
		28		64	

2.1. Attività a copertura delle riserve del FONDO INTERNO

(N. Ord.)

(denominazione fondo interno)

RISERVE TECNICHE RISERVE TECNICHE DA COPRIRE		Consistenza alla chiusura d'esercizio (euro)		Consistenza alla chiusura dell'esercizio precedente (euro)	
		1		32	
	Limite max	Consistenza alla chiusura d'esercizio (euro) %		Consistenza alla chiusura dell'esercizio precedente (euro) %	
TOTALE ATTIVITA' A COPERTURA DELLE RISERVE TECNICHE		2		33	
a. Strumenti finanziari quotati in un mercato regolamentato Azioni e altri titoli di capitale Titoli di debito <i>di cui titoli del mercato monetario</i> b. Strumenti finanziari non quotati in un mercato regolamentato Azioni e altri titoli di capitale Titoli di debito <i>di cui titoli del mercato monetario</i> c. Titoli di debito non quotati e "not rated" emessi da soggetti sottoposti a vigilanza prudenziale ai fini di stabilità su base individuale nella Repubblica di San Marino d. Parti di OIC UCITS III e. Parti di OIC NON UCITS III f. Parti di OIC chiusi quotati g. Parti di OIC chiusi non quotati h. Fondi comuni di investimento alternativi di cui all'articolo 94, comma2, lettera g) del Regolamento Banca Centrale n. 2008 - 01 i. Depositi bancari di cui all'articolo 94, comma 2, lettera h) del Regolamento Banca Centrale n. 2008 - 01 j. Pronti contro termine con obbligo di riacquisto e di deposito dei titoli presso una banca k. Liquidità l. Strumenti finanziari derivati quotati di cui all'articolo 94, comma 2, lettera k), del Regolamento Banca Centrale n. 2008 - 01 m. Strumenti finanziari derivati non quotati di cui all'articolo 94, comma 2, lettera l), del Regolamento Banca Centrale n. 2008 - 01	100%	3		34	
		4		35	
		5		36	
		6		37	
	10%	7		38	
		8		39	
		9		40	
		10		41	
	20%	11		42	
	100%	12		43	
	30%	13		44	
	20%	14		45	
	5%	15		46	
	10%	16		47	
	100%	17		48	
	20%	18		49	
		19		50	
	20		51		
	21		52		